

**ANALISI DELLE POLITICHE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E
PESCA
(II COMMISSIONE PERMANENTE)**

REDATTRICE: Beatrice Pieraccioli

COMPONENTI DEL GRUPPO: Dino Castrovilli, Raffaele Libertini, Beatrice Pieraccioli, Lucia Spilli

1. INTRODUZIONE: LE CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Il periodo oggetto della presente rilevazione (gennaio-dicembre 2007) permane caratterizzato da una produzione legislativa non particolarmente consistente, confermando una tendenza già manifestatasi negli anni precedenti.

Nel corso del 2007 sono state infatti approvate otto leggi regionali (di cui quattro di iniziativa consiliare e quattro di iniziativa della Giunta) afferenti l'ambito di competenza della 2^a Commissione (Agricoltura): di queste sei apportano modifiche a leggi vigenti, mentre due rappresentano interventi innovativi della disciplina di un determinato settore.

Si evidenzia che delle quattro proposte di legge di iniziativa consiliare ben tre vertono in materia di caccia, mentre l'altra, concernente la materia della tutela e sicurezza in agricoltura, ha avuto, come si dirà, un iter particolarmente difficoltoso che ha attraversato due legislature. Si fa notare la capacità delle associazioni venatorie di porsi quali unici soggetti esterni (operanti nelle materie di competenza della 2^a Commissione) in grado di promuovere l'iniziativa consiliare e di vederla andare in porto, riproducendo un fenomeno peraltro analogo a quello degli anni precedenti.

Nell'ambito delle proposte di Giunta, tre costituiscono interventi di manutenzione di leggi preesistenti (una in materia di caccia, una in materia di commercio di funghi ed una di epizoozie) mentre una sola è particolarmente rilevante in quanto innova totalmente la disciplina dell'imprenditore agricolo professionale.

Per le peculiarità procedurali che hanno contrassegnato il loro *iter di approvazione*, meritano a nostro avviso, di essere segnalate la proposta di legge 210 (diventata legge regionale 60/2007 "Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica") e la proposta di legge 219 (diventata legge regionale 54/2007 "Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157").

La prima ha ricevuto voto contrario in Commissione e l'Aula, a seguito della presentazione di emendamenti presentati dal proponente (appartenente alla minoranza), ha deciso di rinviarla all'esame della Commissione che ha espresso parere favorevole, approvando il testo emendato.

La proposta di legge 219 (di iniziativa della maggioranza) è stata approvata, invece, direttamente dall'Aula, senza essere passata prima in Commissione per l'espressione del parere referente.

La proposta di legge 210 merita di essere ricordata, oltre che per l'iter di approvazione, anche per i due seguenti motivi. Prima di tutto per quello che, in qualche modo, si può definire un rovesciamento del *rapporto Giunta - Consiglio*, rispetto a

quanto previsto dalla normativa vigente. Infatti la legge regionale sulla caccia (legge regionale n. 3/1994) stabilisce che le deroghe alla direttiva 79/409/CEE, sul prelievo venatorio, siano adottate con atto amministrativo della Giunta. La proposta di legge 210, di iniziativa consiliare, viene invece proposta (e approvata) per ampliare le ipotesi previste dalla delibera della Giunta, nel frattempo già legittimamente approvata (n. 607/2007), nonché per evitare eventuali sospensive a seguito di ricorso amministrativo.

In secondo luogo la proposta di legge 210 rileva sotto il profilo della attuazione *della normativa comunitaria*. Infatti, la proposta di legge risulta illegittima proprio alla luce della citata direttiva 409, come esplicitato nella scheda predisposta dall'ufficio legislativo. A tale proposito si ricorda che le reiterate violazioni della direttiva medesima, con legge regionale, da parte di alcune regioni (tra cui la Toscana), hanno causato l'avvio di una procedura comunitaria di infrazione a carico dell'Italia.

2. FINALITÀ DELLE LEGGI E RAPPORTO TRA LEGGE ED ALTRI STRUMENTI DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE

Ci pare opportuno richiamare l'attenzione su tre proposte di legge assegnate alla competenza della 2^a Commissione, per la complessità delle problematiche affrontate e gli esiti che hanno avuto:

- *proposta di legge 11* (Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli), divenuta legge regionale 30/2007
- *proposta di legge 174* (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), divenuta legge regionale 45/2007
- *proposta di legge 4* (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti tipici regionali), è stata respinta dall'Assemblea

La proposta di legge n. 11 (Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli), divenuta legge regionale n. 30/2007, di iniziativa consiliare, ha avuto una gestazione complessa e di lunga durata, che ha preso avvio nella precedente legislatura (vedi, per una ricostruzione completa, il rapporto sulla legislazione 2004-2005 relazione curata da Dino Castrovilli). Nella seduta del 17 febbraio 2005 il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno in cui si impegnava a riassumere la proposta di legge, anche per apportarvi modifiche ed integrazioni, e a votarla prima della pausa estiva. Il testo quindi veniva riassunto dai proponenti come proposta di legge n. 11. In realtà, i propositi espressi dall'Aula circa il termine di approvazione non sono stati rispettati e nel corso della attuale legislatura il testo ha subito numerosi rimaneggiamenti a seguito di osservazioni ed emendamenti provenienti sia dai proponenti stessi sia dai vari soggetti intervenuti alle consultazioni. La modifica più rilevante riguarda l'ambito di applicazione della legge che, inizialmente, aveva la finalità di estendere le disposizioni previste dal decreto legislativo 626/1994 sulla tutela e prevenzione degli infortuni per i lavoratori dipendenti anche a coloro che esercitano attività lavorativa autonoma nel comparto agricolo forestale, nonché per coloro che praticano non professionalmente attività agricole.

Il campo di applicazione è stato invece ristretto: nel testo finale, infatti, non sono compresi i lavoratori agricoli non professionali, perché si è ritenuto di accogliere le perplessità sollevate dalle organizzazioni agricole al fine di evitare che questa complessa

normativa dovesse essere applicata anche a coloro che si dedicano all'agricoltura a livello amatoriale.

L'articolo 16 contiene una *clausola valutativa* che prevede che la Giunta regionale presenti alle Commissioni consiliari competenti per materia, entro il primo semestre di ogni anno, una serie di strumenti (rapporti e relazioni) volti a far sì che il Consiglio sia messo in grado di valutare gli esiti conseguiti dall'applicazione della legge.

Si ricorda inoltre che, insieme all'approvazione della legge, è stata approvata una *risoluzione collegata* in cui il Consiglio impegna la Giunta ad una serie di interventi concreti volti a prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni in agricoltura.

La proposta di legge n. 174 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) divenuta legge regionale n. 45/2007 risponde all'esigenza di adeguare la disciplina regionale vigente (legge regionale 12 gennaio 2004, n. 6 "Iscrizione agli Albi provinciali degli Imprenditori agricolo/professionali") alla nuova disciplina introdotta a livello statale in materia.

Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) ha infatti sostituito la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) con l'imprenditore agricolo professionale (IAP), definendo tale qualifica ai fini dell'attribuzione di contributi e agevolazioni previdenziali, fiscali ed urbanistiche.

Si tratta quindi di un intervento sostanzialmente conformativo che dà attuazione all'istituto definito a livello statale, fatta eccezione per un aspetto previsto *ex novo* dalla proposta di legge, che all'articolo 8 introduce il parametro della redditività dell'azienda agricola.

Il testo della proposta di legge è stato emendato in Commissione in accoglimento dei rilievi dell'ufficio legislativo, che avevano segnalato il rinvio alla normativa secondaria per la determinazione di elementi che avrebbero dovuto invece essere contenuti in legge, e di alcune osservazioni emerse durante le consultazioni.

La legge prevede l'adozione da parte della giunta regionale di due *regolamenti attuativi*: uno, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, per dare attuazione alle disposizioni che concernono l'accertamento della qualifica dello IAP; l'altro, per definire i requisiti di redditività dell'azienda agricola, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

La proposta di legge n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti tipici regionali) di iniziativa popolare, promossa dalla Coldiretti, si poneva l'obiettivo di attivare una serie di azioni finalizzate a promuovere i consumi di prodotti agricoli provenienti dalle imprese agricole toscane, con l'evidente intento di incentivare l'attività economica e produttiva degli operatori del settore.

Gli interventi più rilevanti riguardavano l'incentivazione all'utilizzazione di prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva, le agevolazioni per il commercio di tali prodotti in aree pubbliche, la riduzione dei tributi alle imprese (IRAP e accisa sui carburanti) nonché la previsione di norme speciali in materia di edilizia e di biocarburanti.

L'ufficio legislativo ha fin da subito sollevato forti perplessità in ordine alla legittimità della proposta di legge, in quanto posta in evidente contrasto con le norme comunitarie dettate a tutela del principio della libera concorrenza e della libera circolazione delle merci e con i vincoli europei in materia di aiuti di Stato.

Le stesse criticità sono emerse da più parti durante lo svolgimento delle consultazioni e anche la Prima Commissione, chiamata a esprimersi ex articolo 31, comma 2, regolamento consiliare (parere obbligatorio sulle proposte di legge o di regolamento nonché su ogni altro affare che si riferisca a materie regolate dallo Statuto), ha espresso parere negativo.

La Commissione, nella seduta del 18 luglio 2007, ha deciso di richiedere un parere alla Giunta che ha, a sua volta, evidenziato una serie di incongruenze ed improprietà contenute nelle disposizioni della proposta di legge, oltre che profili di illegittimità, sia in riferimento ai poteri regionali in questa materia, sia con riferimento alle regole contenute negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato 2007/2013.

La proposta è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio per decorrenza dei termini previsti dall'articolo 74 dello Statuto che prevede che le proposte di iniziativa popolare siano votate nel merito non oltre nove mesi dalla loro presentazione.

La proposta è stata respinta dall'Aula, che in concomitanza ha approvato un *ordine del giorno* collegato in cui si dà mandato alla Commissione agricoltura *di proseguire, in collaborazione con la Giunta, il comitato promotore delle proposte e le organizzazioni di categoria, l'esame dei contenuti e delle finalità della proposta di legge e a predisporre ipotesi di provvedimenti ed iniziative che, nella conformità alle vigenti disposizioni comunitarie, statali e regionali, permettano il più efficace perseguimento degli obiettivi ispiratori della richiamata proposta di legge.*

Da quanto finora esposto si può ricavare che l'unica vera legge innovativa, afferente l'ambito di competenza della Seconda Commissione, è stata la legge cosiddetta sugli infortuni in agricoltura, perché anche la legge sullo IAP in realtà è stata adottata in attuazione di una disciplina statale.

Dall'altra parte, si sottolinea l'importanza fondamentale degli atti della programmazione regionale, tra cui, come tra poco vedremo, il Piano di sviluppo rurale (PSR) che è venuto a maturazione nel corso di quest'anno, a conclusione di una procedura negoziata con la Unione europea.

I piani acquistano, dunque, particolare rilevanza perché è con essi che si dispone di ingenti risorse volte a sostenere interventi qualificanti per le attività agricole sul territorio.

3. RAPPORTI GIUNTA - CONSIGLIO NELLA DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DIVERSI DALLA LEGGE

I programmi si confermano quali strumenti fondamentali per l'attuazione della politica agricola regionale.

In particolare, nel corso del 2007, sono stati approvati i seguenti piani, la cui adozione è prevista dalle leggi di settore: piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2007/2010, piano regionale per la pesca nelle acque interne 2007/2012, piano faunistico venatorio 2007-2010, piano annuale di finanziamento del programma previsto

dalla legge regionale 18/2002 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella regione Toscana), programma pluriennale della pesca professionale e dell'agricoltura 2007/2010, programma di intervento attuativo della legge regionale 64/2004 (Tutela e valorizzazione di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) 2007/2010.

L'iter di questi importanti strumenti di programmazione ha avuto alcune caratteristiche comuni:

- informativa ex articolo 48 Statuto (eccetto che sul Piano faunistico venatorio);
- svolgimento di consultazioni (Piano regionale per la pesca nelle acque interne e Piano faunistico venatorio);
- modifiche formali e sostanziali della Commissione .

Sempre in riferimento agli strumenti della programmazione regionale in materia di agricoltura, si segnala che nel 2007 ha completato il suo iter procedurale il *Piano di sviluppo rurale* (PSR), a conclusione di un procedura negoziata con la Commissione dell'Unione europea. Tale piano si differenzia dagli altri sopracitati in quanto non trova fondamento in una legge regionale, bensì in un atto comunitario (Reg. CE 1698/05).

Il PSR rappresenta il principale strumento di programmazione per il sostegno degli interventi a favore dello sviluppo rurale, prevedendo consistenti risorse finanziarie messe a disposizione dalla Unione europea tramite il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

La proposta di programma di sviluppo rurale, contenente gli indirizzi di fondo e le scelte operative ritenute essenziali per lo sviluppo delle zone rurali della Toscana per il periodo 2007/2013 era stata approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 73 del 26 luglio 2006. Con tale atto si incaricava la Giunta di dare avvio alla procedura negoziata con i servizi della Commissione europea e di informare la commissione consiliare competente sullo stato di avanzamento del negoziato con la UE e sulle modifiche ed integrazioni apportate in PRS in relazione a detto negoziato.

In virtù di tale incarico, l'Assessore regionale all'agricoltura è intervenuta più volte in Commissione per relazionare sull'attività svolta dalla Giunta in ordine alle vari fasi che hanno portato alla formazione del PRS. Nell'ultimo intervento, l'Assessore ha illustrato le novità più salienti contenute nel Piano, tra cui le misure volte ad incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, la diversificazione delle attività nelle zone rurali, il ricambio generazionale, la tutela ed il miglioramento del paesaggio e dell'ambiente, l'innovazione e la modernizzazione delle imprese agricole con una particolare attenzione a chi favorirà lo sviluppo delle agrienergie.

4. ATTUAZIONE DELLE INNOVAZIONI PROCEDURALI STATUTARIE E REGOLAMENTARI

4.1 PARERI SUI REGOLAMENTI

Nell'anno 2007 sono stati assegnati alla Commissione, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, n. 3 pareri obbligatori sui regolamenti di attuazione di leggi regionali:

- Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Il territorio rurale) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Le Commissioni Seconda e Sesta, assegnatarie del parere congiunto, avevano formulato inviti alla Giunta unitamente a proposte di modifica sul regolamento che la Giunta regionale non ha accolto.

- Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 "Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana").

Nella impossibilità di poter svolgere una seduta congiunta tra la Seconda e la Quarta Commissione era stata trasmessa una lettera contenente le osservazioni formulate dagli uffici di assistenza giuridico-legislativa alle Commissioni che la Giunta ha accolto.

- Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 febbraio 2004, n. 13/R Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole il 12 settembre u.s. senza formulare proposte di modifica.

4.2. PARERI SUI BILANCI PREVENTIVI DI ENTI ED AGENZIE

La Commissione ha istruito, con parere favorevole, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dello Statuto, n. 6 pareri sui bilanci di previsione dell'ARSIA, dell'ARTEA e dell'Azienda regionale agricola di Alberese.

4.3 ATTUAZIONE ARTICOLO 48 (INFORMATIVE)

L'informazione al Consiglio, per gli atti di sua competenza, è stata svolta in commissione sui seguenti atti:

- Documento preliminare in materia di programma pluriennale della pesca professionale e dell'acquacoltura per il periodo temporale 2007/2010.
- Documento preliminare relativo al programma degli interventi attuativi della legge regionale n. 64/2004 (tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) per il periodo 2007-2010.

5. RAPPORTI REGIONE - ENTI LOCALI

Per quanto riguarda i rapporti Regione Enti locali, sotto il profilo dei rispettivi ambiti di competenza nell'allocazione delle funzioni amministrative, in applicazione del principio di sussidiarietà, non si registrano disposizioni significativamente rilevanti, né innovazioni rispetto al regime normativo precedente. Lo stesso si deve dire circa l'autonomia regolamentare degli enti locali.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Il ruolo della Commissione e, quindi, del Consiglio, è stato complessivamente un ruolo particolarmente costruttivo, che si è espresso in due direzioni, cioè nei confronti della Giunta regionale e nei confronti della società, con un'attività complementare finalizzata all'ottenimento del migliore risultato possibile dell'azione dell'istituzione regionale.

Infatti la Commissione ha prestato la massima attenzione alle sollecitazioni e ai suggerimenti provenienti dalla società civile e, segnatamente, dal mondo agricolo; sollecitazioni e suggerimenti acquisiti principalmente attraverso lo strumento delle consultazioni. Sulla base dell'opinione che la Commissione ha maturato attraverso l'esame dei provvedimenti presi in considerazione, anche recependo con grande attenzione gli stimoli provenienti dai soggetti consultati, ha quindi sviluppato una dialettica con la Giunta regionale, sia sugli atti da questa proposti, sia confrontandosi con essa sugli atti di iniziativa consiliare e popolare.

L'esito fruttuoso di questi processi dialettici e partecipativi è dimostrato, peraltro, sia dalle modifiche apportate durante il lavoro istruttorio della Commissione, recepite poi nei testi approvati in Aula, sia dalle autonome iniziative di stimolo, nei confronti della Giunta, proposte dalla Commissione e poi adottate dal Consiglio, nella forma di risoluzioni consiliari.

Analogamente si rileva un rapporto di fattiva collaborazione con la Giunta, anche per quanto riguarda gli atti di sua competenza, quali i regolamenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, la Commissione esprime un parere, appunto, alla Giunta.

Ed ancora va sottolineato il proficuo rapporto con la Giunta ed il contributo della Commissione in tema di programmi regionali, di competenza consiliare, nello snodarsi del complesso procedimento previsto dall'articolo 48 dello Statuto. Articolo che, regolando i processi concertativi tra istituzione regionale e istanze sociali, rappresenta senz'altro uno dei contenuti statutari più pregnanti relativamente all'introduzione di concreti elementi di *governance*.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SECONDA COMMISSIONE (Agricoltura)

PROPOSTE DI LEGGE

ANNO 2007

N. e tipo di atto¹	Diventato²	Oggetto	Iniziativa³	Modifiche⁴	Consultazioni⁵	Note⁶
p.d.l. 4 iniz. pop.		Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti tipici regionali <i>Voto negativo aula il 18.09.2007</i>	Popolare		X	Approvato odg collegato
p.d.l. 11	l.r. 30 del 25.05.2007	Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli <i>Licenziata dalla Commissione il 26.04.2007</i>	CR	F e S	Svolte nel 2006	Congiunta con IV Commissione Clausola valutativa Risoluz. collegata
p.d.l. 138	l.r. 25 del 23.04.2007	Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) <i>Approvata dalla Commissione il 5.04.2007</i>	GR	F e S		Congiunta con IV Commissione
p.d.l. 170	l.r. 19 del 4.04.2007	Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") <i>Approvata dalla Commissione il 21.03.2007</i>	GR	F		
p.d.l. 174	l.r. 45 del 27.07.2007	Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola <i>Approvata dalla Commissione il 21.06.2007</i>	GR	F e S	X	Inform. ex art. 48 svolta il 9.03.2006

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una "x" se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto ¹	Diventato ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
p.d.l. 202	l.r. 53 del 7.11.2007	Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1004, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”) <p><i>Approvata dalla Commissione il 1.10.2007</i></p>	CR	F e S	X	
p.d.l. 205		Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini “Blue-tongue”) <p><i>Approvata dalla Commissione il 12.09.2007</i></p>	GR	F		Atto soggetto a notifica
p.d.l. 210	l.r. 60 del 19.11.2007	Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma <p><i>Approvata dalla Commissione il 7.11.2007</i></p>	CR	F e S		Voto contrario in commissione 12.09.2007 Rinviata in commissione dall’aula a seguito emend. e approvata
p.d.l. 219	l.r. 54 del 7.11.2007	Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2007 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) <p><i>Approvata direttamente in aula il 30.10.2007</i></p>	CR			Direttamente in aula

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una “x” se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SECONDA COMMISSIONE (Agricoltura)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

ANNO 2007

N. e tipo di atto¹	Diventato²	Oggetto	Iniziativa³	Modifiche⁴	Consultazioni⁵	Note⁶
p.d.d. 245	del. CR 3 del 17.01.2007	Individuazione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola denominate: zona costiera tra San Vincenzo e la Fossa Calda, zona del canale Maestro della Chiana, zona costiera della laguna di Orbetello e del Lago di Burano <i>Approvata dalla Commissione il 10.01.2007</i>	GR	F e S		Parere congiunto Seconda e Sesta Commissione Risoluzione collegata
p.d.d. 322	del. CR 9 del 31.01.2007	Legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale). Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale anni 2007-2010 <i>Approvata dalla Commissione il 30.01.2007</i>	GR	F e S		Inform. ex art. 48 svolta in aula il 23.05.2006 Clausola valutativa
p.d.d. 353	del. CR 52 del 16.05.2007	Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne). Piano regionale per la pesca nelle acque interne 2007-2012 <i>Approvata dalla Commissione il 26.04.2007</i>	GR	F e S	X	Inform. ex art. 48 svolta il 29.11.2006
p.d.d. 370	del. CR 54 del 16.05.2007	Piano faunistico-venatorio 2007-2010 <i>Approvata dalla Commissione il 15.05.2007</i>	GR	F e S	X	

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una "x" se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto ¹	Diventato ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
p.d.d. 385	del. CR 73 del 24.07.2007	Legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana). Piano annuale di finanziamento 2007/2008 <i>Approvata dalla Commissione il 21.06.2007</i>	GR	F e S		Inform. ex art. 48 svolta il 11.0'7.2006
p.d.d. 397	del. CR 75 del 24.04.2007	Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura). Programma pluriennale della pesca professionale e dell'acquacoltura 2007-2010 <i>Approvata dalla Commissione il 18.07.2007</i>	GR	F e S		Inform. ex art. 48 svolta il 7.02.2007
p.d.d. 404	del. CR 80 del 24.07.2007	Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di importanza regionale) <i>Approvata dalla Commissione il 18.07.2007</i>	GR	F		Parere congiunto Seconda e Sesta Commissione odg collegato
p.d.d. 439	del. CR 123 del 5.12.2007	Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) - Programma di intervento attuativo per il periodo 2007-2010 <i>Approvata dalla Commissione il 4.12.2007</i>	GR	F		Inform. ex art. 48 svolta il 23.07.2007

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una "x" se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SECONDA COMMISSIONE (Agricoltura)

PROPOSTE DI REGOLAMENTO

ANNO 2007

N. e tipo di atto²⁵	Diventato²⁶	Oggetto	Iniziativa²⁷	Modifiche²⁸	Consultazioni²⁹	Note³⁰
dec. GR 16 del 27.11.06	5/R del 9.02.2007	Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Il territorio rurale) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) <i>Parere espresso il 18.01.2007</i>	GR	S		Parere congiunto Seconda e Sesta Commissione non accolte no lett. Ass.
dec. GR 14 del 17.10.05	12/R del 1.03.2007	Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale). <i>Parere espresso il 22.11.2005</i>	GR	S		accolte
dec. GR 17 del 7.08.06	11/R del 23.02.2007	Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 "Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana)	GR	S		Lettera (no seduta) Accolte
dec. GR 6 del 29.08.07	48/R del 11.10.2007	Modifica al regolamento emanato con d.p.g.r. del 25 febbraio 2004, n. 13/R Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della l.r. 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") <i>Parere espresso il 12.09.2007</i>	GR			

²⁵ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

²⁶ Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

²⁷ Indicare se GR o CR

²⁸ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

²⁹ Contrassegnare con una "x" se svolte

³⁰ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.